

STATUTO

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata

"Riparte il Futuro"

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è quindi preclusa la distribuzione agli associati a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale in conformità all'oggetto della stessa.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano, via Bernardino Verro n. 90, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque nel territorio dello Stato.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta previa deliberazione assunta con la maggioranza prevista dalla legge. L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori ed indicherà le modalità e l'ente o gli enti beneficiari della devoluzione finale dell'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile.

Articolo 3

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue in via istituzionale la diffusione dei valori generali di convivenza civile ed educazione civica, nonché la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza e del rispetto dei diritti umani e civili, affinché ogni cittadino possa partecipare appieno alla vita pubblica. L'Associazione persegue in particolare la sensibilizzazione, la prevenzione e la lotta contro l'illegalità in ogni sua forma, segnatamente con riferimento alla corruzione. L'Associazione persegue inoltre la lotta alla discriminazione, sia essa basata sul genere, sulle tendenze sessuali, sull'origine etnica o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sull'età, sulla religione, sulle convinzioni politiche o sulle disabilità fisiche. L'Associazione potrà altresì intraprendere campagne di sensibilizzazione ed informazione relativamente a temi di attualità rilevanti nel più ampio contesto delle proprie finalità associative, quali, a titolo di esempio: nel campo medico-sanitario, della prevenzione e dei corretti stili di vita, della lotta alle tossicodipendenze, del rispetto dell'ambiente naturale degli ecosistemi e di flora e fauna, della sicurezza stradale. Un'attenzione particolare è posta dall'Associazione alle giovani generazioni. L'Associazione persegue il proprio scopo e finalità attraverso tutte le attività ritenute utili, prevalentemente utilizzando mezzi innovativi di comunicazione e sensibilizzazione. A titolo esemplificativo le attività da svolgersi potranno essere:

- realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali ed internazionali su questioni rilevanti per il perseguimento delle proprie finalità associative;
- organizzare convegni, incontri, dibattiti, seminari e qualsiasi altra forma di comunicazione pubblica consentita dalla legge per sensibilizzare e condividere informazioni con i cittadini;

- svolgere studi e ricerche sui temi inerenti le proprie finalità associative;
- promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti pubblici di agire in forma trasparente ed efficiente, con particolare riferimento ai temi oggetto delle proprie finalità associative;
- collaborare con altre associazioni od enti aventi scopi statutari vicini al proprio;
- promuovere collaborazioni tra cittadini, associazioni, società ed enti pubblici per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni relative alle best practices (migliori procedure) riconosciute nel campo delle proprie finalità associative;
- partecipare a programmi, progetti ed azioni della Comunità Europea, proposti nell'ambito delle finalità associative, sia come promotori che come partner, anche in concorso con enti istituzionali ed associazioni, sia a carattere nazionale, che europeo od extraeuropeo;
- rivolgere petizioni agli organi dello Stato per chiedere provvedimenti legislativi od esporre comuni necessità ai sensi dell'art. 50 della Costituzione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre essa potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Essa potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.

Articolo 4

L'adesione all'Associazione è libera. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, nonché gli enti, organismi e istituzioni di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera, per il tramite di un loro delegato. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo (o all'Unico Direttore), dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo statuto dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo (o l'Unico Direttore) provvederà in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Consiglio Direttivo (o l'Unico Direttore) è tenuto a esplicitare la motivazione di eventuale diniego. In caso di diniego il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati, che delibererà in merito all'adesione a maggioranza. L'iscrizione ha effetto ed i contributi sono dovuti dall'inizio dell'esercizio in cui la domanda è accolta. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso come disciplinato nel prosieguo.

Articolo 5

Gli associati sono coloro che, accolta la propria domanda di ammissione, provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo (o dall'Unico Direttore).

E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno completa parità di diritti e trattamento. Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissio-

ne o in successiva comunicazione scritta.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo (o dall'Unico Direttore) per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa ordinaria è stabilita in Euro 100 per il primo anno. Le quote devono essere corrisposte entro il termine di approvazione del rendiconto annuale. Per il primo anno esse dovranno essere versate contestualmente alla costituzione dell'Associazione.

La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono trasmissibili inter vivos o mortis causa, né rivalutabili, o ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. Essi in particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa ed al funzionamento degli organi dell'Associazione nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione secondo la volontà, la capacità ed i mezzi di cui dispone il singolo associato.

Gli associati hanno il dovere di operare nell'interesse dell'Associazione ed in favore del raggiungimento dei suoi scopi.

Articolo 8

Il rapporto associativo del singolo associato può essere oggetto di sospensione e si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

8.1 Recesso. L'associato può recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo (o all'Unico Direttore) con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza dell'esercizio in corso. In tal caso il recesso acquista efficacia dalla fine dell'anno solare nel quale esso è stato comunicato.

8.2 Decadenza. L'associato decade dalla qualità di socio, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo (o dell'Unico Direttore), se non provvede a versare nei termini fissati dallo statuto i contributi associativi. La decadenza è altresì prevista in caso di morte o di perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed in caso di estinzione per gli enti.

8.3 Sospensione. Il socio viene sospeso quando diventa oggetto di indagini giudiziarie per atti sanzionati dalla legge penale. Il socio sospeso non partecipa alla vita associativa, non può esprimere il suo diritto di voto e, se eletto in un organo dell'Associazione, decade dallo stesso. In pendenza dello stato di sospensione non è dovuto il contributo associativo annuale.

8.4 Esclusione. Il socio viene escluso quando si sia accertata la sua colpevolezza per atti sanzionati dalla legge penale, se viene riscontrata una condotta contraria allo spirito associativo o potenzialmente lesiva dell'immagine e della credibilità dell'Associazione, o se risultano ripetute violazioni dello statuto.

La sospensione e l'esclusione del socio vengono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli associati, esclusi dal computo gli associati in conflitto d'interesse.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato

non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né ha alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Articolo 9

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti e da erogazioni liberali.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da contributi e donazioni pubbliche o private;
- dai proventi di eventuali iniziative;
- da eventuali proventi da 5 per mille.

Spetta al Consiglio Direttivo (o all'Unico Direttore) deliberare sugli investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.

Articolo 10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (o l'Unico Direttore);
- il revisore dei conti.

Articolo 11

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. L'assemblea si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il rendiconto annuale. Compete all'assemblea:

- l'approvazione del rendiconto annuale;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo (o dell'Unico Direttore);
- la nomina del revisore dei conti;
- la delibera sugli atti di gestione straordinaria, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendite di beni immobili e di beni mobili registrati, sottoscrizione di contratti di locazione di durata ultranovennale, delibere di fusione con altri enti;
- la delibera sugli altri argomenti che il Consiglio Direttivo (o l'Unico Direttore) ritenga di sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la delibera sulle modifiche da apportare allo statuto sociale;
- la delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- la delibera su ogni altro argomento non espressamente riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea sono portate a conoscenza di tutti gli associati con i mezzi ritenuti più opportuni da parte del Consiglio Direttivo (o dell'Unico Direttore).

Articolo 12

L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo (o dall'Unico Direttore) a mezzo di comunicazione inviata anche per fax od e-mail a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Comunità Europea o della Confederazione Elvetica.

L'assemblea dev'essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo

(o dall'Unico Direttore) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo (o l'Unico Direttore) od il revisore dei conti, lo ritenga opportuno. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione dell'assemblea è valida con la presenza di tutti i soci.

Articolo 13

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Ogni associato ha diritto ad uno ed un solo voto.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dall'intervenuto all'uopo designato. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'assemblea s'intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza, insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 15

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze eventualmente previste dallo statuto o dalla legge.

Articolo 16

L'Associazione è amministrata da un Unico Direttore o da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute a causa del proprio ufficio, salvo diversa delibera da parte dell'assemblea dei soci. I consiglieri (o l'Unico Direttore) possono essere revocati per gravi motivi, previa delibera assembleare. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti un presidente.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di comunicazione inviata anche per fax o e-mail a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo

ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 18

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale firmato dal presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza, insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono portate a conoscenza di tutti gli associati con i mezzi ritenuti più opportuni da parte del Consiglio stesso.

Articolo 19

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo non può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere e l'assemblea dev'essere quindi tempestivamente convocata per procedere al reintegro del Consiglio Direttivo. I consiglieri reintegrati resteranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo (o l'Unico Direttore) sono investiti dei poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione delle attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, organizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli scopi associativi, assunzioni di eventuale personale dipendente e sottoscrizione di contratti di collaborazione, pagamento dei debiti e riscossione dei crediti, fissazione del contributo associativo annuale, predisposizione del rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del Consiglio Direttivo (o all'Unico Direttore).

Articolo 21

Il controllo contabile sull'attività dell'associazione è affidato ad un revisore dei conti. Possono essere eletti revisori anche persone estranee all'Associazione, purché scelte tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. L'incarico di revisore è incompatibile con la qualità di membro del Consiglio Direttivo (o di Unico Direttore). Il revisore dei conti:

- verifica periodicamente il rispetto delle norme di legge e dello statuto nell'ambito della vita associativa;
- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione;

- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione;
- raccoglie le segnalazioni dei soci relative alle materie di propria competenza;
- relaziona all'assemblea annuale dei soci in merito alla propria attività ed ai relativi risultati.

Il revisore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Il revisore dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute a causa del proprio ufficio, salvo diversa delibera da parte dell'assemblea dei soci. Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili contenute nei Libri I e V del Codice Civile e nelle Leggi speciali.

Articolo 23

Tutte le controversie sorte in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente atto, nonché le eventuali controversie tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

F.to: Palai Renato

dr. Egidio Lorenzi Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 06 ottobre 2016